



AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

Sede: Piazza della Repubblica - 71042 - CERIGNOLA (FG)
<http://ambitoterritorialecerignola.it/> - pec: politichesociali@comune.cerignola.fg.it
Tel. 0885/410265 - Fax 0885/410339

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Valutazione Documentazione Integrativa

RIPRESA SEDUTA

Oggetto	ACCORDO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE
CIG	9160595A21
Importo di gara	3.668.716,80
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con verbale di gara n. 1 del 10.05.2022 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;
- che a tal fine, con nota prot. n. 16 del 10.05.2022, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 14:09 del giorno 10.05.2022 alle ore 12:00 del giorno 16.05.2022;
- che con il superiore verbale le operazioni di gara di cui alla seconda seduta della prima sessione di gara sono state fissate per il giorno 16.05.2022.

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

la Commissione di gara si è riunita in data 16.05.2022, in data 26.05.2022 e in data 09.06.2022 per esaminare la documentazione aggiuntiva richiesta agli offerenti ammessi con riserva:

Partecipante	Data e ora di arrivo	Protocollo	Offerta
Medihospes Cooperativa Sociale Onlus Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • Occupazione E Solidarietà - P.IVA/Cod Fisc.: 03457100729 (Mandante)	13/05/2022 13:38	n. 18 del 13/05/2022	NON AMMESSA
CONSORZIO OPUS - OPERE PUGLIESI DI UTILITA' SOCIALE Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) • SOCIOCULTURALE SCS - P.IVA/Cod Fisc.:02079350274 (Mandante)	13/05/2022 19:01	n. 19 del 13/05/2022	AMMESSA

Motivazione di esclusione: **Medihospes Cooperativa Sociale Onlus - R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) Occupazione E Solidarietà - P.IVA/Cod Fisc.: 03457100729 (Mandante);**

La Commissione:

- acquisita ed esaminata la documentazione ricevuta in riscontro alla nota "Richiesta documentazione integrativa –Soccorso istruttorio" del 10/05/2022;
- vista la sentenza Cons di Stato n. 6462/2020 (All.1);
- vista la Delibera ANAC n. 885 del 28 ottobre 2020 (All. 2);
- visto l'Avviso pubblico n.3/2011 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari privati approvato dalla Regione Puglia con A.D. n.190 del 6 giugno 2011 (All. 3)

Considerato che:

L'art. 80, comma 5, lettera c) del codice dei contratti pubblici prevede che: *"Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità"*.

In relazione a tale ipotesi "è costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la valutazione inerente la sussistenza di un illecito professionale rilevante ai sensi della stessa, non configurando quest'ultima alcun automatismo espulsivo, ha natura ampiamente discrezionale, così che spetta alla stazione appaltante l'apprezzamento concreto della rilevanza del fatto ai fini della configurabilità della causa di esclusione" (Cons. di Stato, Ad. Plen. 16/2020 cit; da ultimo, ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1542; TAR Lazio, Roma 12/07/2021 n. 08261).

Sempre secondo giurisprudenza costante (cfr., Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 586; id., 25 gennaio 2019, n. 591; 3 gennaio 2019, n. 72) l'individuazione tipologica dei gravi illeciti professionali ha carattere meramente esemplificativo, potendosi desumere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell'attività professionale dell'operatore economico di cui sia accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa, se stimata idonea a metterne in dubbio l'integrità e l'affidabilità.

Decide di escludere il raggruppamento Medihospes Cooperativa Sociale Onlus - R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) Occupazione E Solidarietà - P.IVA/Cod Fisc.: 03457100729 (Mandante) dalla procedura in quanto la mandante Coop. Soc. Occupazione e Solidarietà risulta essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e professionalità per le seguenti motivazioni:

Dalla lettura degli atti emerge che nell'anno 2013 la Coop. Soc. Occupazione e Solidarietà è stata ammessa alla concessione di un finanziamento pubblico per un importo di €. 3.000.000,00 dalla Regione Puglia in qualità di mandataria capofila di un'A.T.S. (associazione temporanea di scopo) con altri operatori economici per la realizzazione e gestione di una struttura residenziale sociosanitaria ed assistenziale per anziani.

Il 16.12.2013, con determina dirigenziale n. 639, veniva liquidata in favore dell'ATS la somma di €. 1.500.000,00 a titolo di anticipazione.

Risultata l'impossibilità di rispettare il "cronoprogramma dell'intervento" convenuto con a Regione Puglia, per il quale l'intervento avrebbe dovuto essere completato entro il 24.10.2015, nonché il termine massimo del 31.12.2015 fissato dal Programma Operativo FESR 2007-2013 per il completamento delle opere finanziate, con nota del 3.9.2015, la Coop. Soc. Occupazione e Solidarietà' richiedeva alla Regione Puglia una proroga dei termini così giustificandosi *"tali circostanze non sono dipese dalla volontà dei componenti dell'ATS. Il ritardo, ci teniamo a chiarire, è stato causato soltanto da factum principis, perché la crisi amministrativa attraversata dal comune di Molfetta ha costretto ad un fermo cantiere."*

La Regione Puglia, tuttavia, con A. D n. 18 del 18.2.2016, ha disposto la revoca del contributo finanziario concesso all'ATS per inosservanza dei termini convenuti e in considerazione della chiusura del PO FESR al 31.12.2015 imponendo all'ATS la restituzione della somma già erogata di €. 1.500.000,00

La Coop. Soc. Occupazione e Solidarietà (unitamente alle mandanti TASHA Società Cooperativa Sociale", "SFRANG Società Cooperativa Sociale ONU" e "SINERGIA Società Cooperativa Sociale", ha avviato un giudizio civile nei confronti della Regione Puglia e della mandante "Casa Protetta Villa Ondina" s.r.l. ritenendo quest'ultima unico soggetto obbligato a restituire alla Regione Puglia la somma di €. 1.500.000,00.

In subordine, ha richiesto che venga accertato che il suo obbligo di restituzione alla Regione Puglia non abbia carattere solidale, ma sia limitato alla propria quota di partecipazione all'Associazione Temporanea di Scopo, nel contempo richiedendo che "Casa Protetta Villa Ondina" s.r.l. sia dichiarata tenuta a rimborsarle quanto sia eventualmente tenuta a pagare alla Regione Puglia a titolo di restituzione della quota di finanziamento pari ad €. 1.500.000,00.

Il giudizio, come da verifiche, è ancora ad oggi pendente.

L'esame degli atti evidenzia le evidenti responsabilità della Coop. Soc. Occupazione e Solidarietà sia nell'ambito della gestione delle attività connesse al finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia ed oggetto di revoca sia in ordine alla mancata restituzione delle somme anticipate.

Infatti alla Coop. Soc. Occupazione e Solidarietà in qualità di capofila e mandataria con pieni poteri di rappresentanza era stato conferito il mandato speciale per:

-porre in essere tutti gli adempimenti, formare e presentare le documentazioni, rendere le dichiarazioni e intrattenere i rapporti per la stipulazione ed esecuzione delle convenzioni;

-agire a tutti gli effetti in nome e per conto degli enti temporaneamente raggruppati, con facoltà di rappresentarli in tutti gli atti, pratiche e operazioni relative all'incarico progettuale;

- presentare il rendiconto complessivo dell'intervento alla Regione Puglia sulla base della documentazione relativa all'intero finanziamento.

Evidenti pertanto le sue responsabilità per il mancato rispetto dei termini concessi nonché per l'inutile utilizzo dell'anticipazione ottenuta dal momento che, come correttamente rilevato dalla stessa regione nell'atto di revoca, "l'ente beneficiario aveva la piena consapevolezza che il progetto di intervento si connotava con un estremo ritardo finanche rispetto alle fasi propedeutiche alla apertura del cantiere e all'avvio ei lavori".

Evidenti altresì anche le sue responsabilità in ordine alle modalità di utilizzo ed alla gestione contabile dell'anticipazione, girata a mezzo bonifico bancario ad una delle mandanti, stante il suo obbligo di rendicontazione e stante altresì l'art. 12 punto 5 dell'avviso pubblico: "I documenti di spesa da presentare al fine di ricevere la liquidazione del contributo sono costituiti dalle fatture relative alle spese sostenute e ammissibili alla contribuzione, le quali dovranno essere quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, attestanti, anche, la modalità di pagamento ed i relativi estremi di identificazione, oltre che da idonea documentazione bancaria che attesti l'avvenuto pagamento degli importi rendicontati: bonifici e ricevute bancarie (Ri.BA.), recanti in codice CUP assegnato al progetto, che dovranno essere trasmessi in copia completi di data, estratto conto con l'evidenza dei movimenti. Per la realizzazione del programma di investimento è richiesto l'utilizzo di un rapporto di conto corrente dedicato all'attuazione del progetto e il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali".

Evidente, inoltre, anche il suo inadempimento all'obbligo di restituzione dell'anticipazione ottenuta per la quale, come ritenuto dalla regione Puglia, essa è certamente solidalmente tenuta in considerazione della sua posizione di impresa Capofila dell'ATS.

In relazione a quanto sopra esposto si evidenzia l'assoluta inconferenza della sentenza Cons di Stato n. 6462/2020 richiamata da parte della Coop. Soc. Occupazione e Solidarietà: in tale arresto, conseguente ad impugnativa da parte di soggetto controinteressato, non è stato oggetto di contestazione e considerazione né l'inadempimento dell'obbligo restitutorio né, tanto meno, il ruolo di capofila e le connesse responsabilità ed obblighi assunti da parte della Coop. Soc. Occupazione e Solidarietà' in relazione ai contenuti dell'avviso Pubblico e dello stesso atto costitutivo dell'ATS.

Inoltre in data 26.04.2022 è stato notificato al sig. Moretti Giuseppe, Legale Rappresentante della Società, decreto penale di condanna per i reati di cui all'articolo 316 ter c.p. "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato» avverso il quale il sig. Moretti ha formulato atto di opposizione con richiesta di giudizio immediato.

Orbene anche tale questione deve essere oggetto di valutazione in rapporto al comma 5 dell'art. 80 cit. e al generale e necessario vaglio di affidabilità professionale dell'operatore economico da parte della S.A.

In particolare, inoltre, ai sensi dell'art. 2 delle Linee Guida ANAC n° 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici» "può rilevare l'adozione di provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell'esercizio della professione, salvo che sia configurata altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalle procedure di



affidamento ai sensi dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo: ... g) i reati richiamati dalla legge n. 190/2012 di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 331, 334, 335 del codice penale”.

In tale contesto i decreti penali, anche se opposti, costituiscono fatti rilevanti da dichiarare e, quindi, di conseguenza, da valutare nell'ambito del giudizio di affidabilità rimesso alla discrezionalità della S.A. ex art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.

Tanto permesso nella fattispecie il decreto penale di condanna è stato emesso per il reato di cui all'articolo 316 ter c.p. “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato»,

Trattasi di un reato che la Commissione ritiene in grado di incidere negativamente sulla valutazione della integrità del concorrente in considerazione del bene dalla stessa tutelato da individuarsi nel buon andamento della P.A., nonché nella libera formazione della volontà dell'ente.

Infatti la ratio della norma risiede – in ottica repressiva – nella tutela della corretta e leale competizione al fine di ottenere danari pubblici, affinché tale procedura non venga viziata da soggetti che attestano il falso. Il bene giuridico tutelato dalla norma è, dunque, la Pubblica Amministrazione nella propria libertà – non viziata né compromessa o condizionata – nel procedimento formativo della volontà di distribuire le proprie risorse finanziarie. In ultimo, la norma mira a tutelare, di conseguenza, il patrimonio pubblico.

Trattasi di beni e valori la cui tutela assume rango primario e fondamentale nella valutazione dell'affidabilità del potenziale aggiudicatario nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica tanto è vero che il delitto previsto da tale norma, qualora commesso a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, ai sensi dell'art. 32 quater Codice Penale importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La commissione ritiene, pertanto, che tale decreto, ancorché opposto, assuma anch'esso una valenza negativa ai fini della valutazione della moralità e dell'affidabilità della mandante in considerazione, in particolare, del contesto nel quale lo stesso risulta inserito nel quale, come sopra detto, la Coop ha negativamente inciso sul patrimonio e sulla spesa pubblica così come avvenuto nell'ambito del finanziamento revocato da parte della Regione puglia.


D'altra parte anche l'ANAC con parere n. 885/2020 reso in ordine alla legittimità di un provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante nei confronti di un raggruppamento temporaneo concorrente, di cui era parte la Occupazione e Solidarietà Soc. Coop.. in qualità di mandante ha ritenuto *“la valutazione posta in essere dall'amministrazione come motivata in atti, non sindacabile nel merito in quanto costituente esercizio di discrezionalità amministrativa, appare in punto di legittimità conforme al quadro normativo di settore e ai principi generali in materia di contratti pubblici”*.

In data 09.06.2022 la seduta viene chiusa, dando atto che il presente verbale verrà inviato a tutti i soggetti partecipanti alla presente gara.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente

Dott. Francesco Casamassima



I Componenti

Dott.ssa Laura Gallucci



Dott. Rosario Dichiaro

